


# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI STRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE E LA INSTALLAZIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI

## FONDAZIONE HSR GIGLIO DI CEFALÙ



Redazione

Verifica

Approvazione

DATA	FUNZIONE	FIRMA
12/11/2018	UFFICIO STAFF DI PRESIDENZA D. SALVAGGIO	
2/12/18	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO G. FRANCO	
05/12/19	RESPONSABILE UFFICIO LEGALE V. ACCARDI	
6.12.19	DIRETTORE AMMINISTRATIVO G. GALATI CASMIRO	
6.12.19	PRESIDENTE S. ALBANO	

## CAPO I

### **ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1.1 Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso del Suolo, del Sottosuolo e del Soprasuolo della Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù per la realizzazione, l'installazione, la manutenzione di Reti di Telecomunicazione, come infra definite.

### **ART. 2 - FINALITA'**

2.1. Finalità del Regolamento è la definizione delle procedure per la realizzazione, manutenzione o spostamento di Infrastrutture, Impianti e Reti di Telecomunicazioni, compatibilmente con le esigenze di tutela degli immobili in cui vengono installate.

2.2. Tali obiettivi sono perseguibili, oltre che in fase esecutiva, attraverso:

- a) programmazione degli interventi di manutenzione e controllo che nel tempo gli impianti richiederanno;
- b) sistemi informatizzati per la rilevazione dello stato della Rete di Telecomunicazioni che consentano di evitare interventi distruttivi sulle sedi ove vengono collocati gli impianti.
- c) razionalizzazione dell'impiego delle aree di sedime utilizzate sia in termini di sviluppo delle Reti di Telecomunicazioni che di tempestività degli interventi.

### **ART.3 - DEFINIZIONI**

3.1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

**Autorizzazione:** il provvedimento dell'Ente disciplinato dalle Concessioni rilasciate ai sensi della Convenzione.

**Cavo:** conduttore di forma allungata, che può essere costituito da più elementi, mediante il quale avviene la trasmissione delle telecomunicazioni.

**Concessione:** provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario ai sensi della normativa applicabile al fine di realizzare la Rete di Telecomunicazioni o gli spostamenti della Rete di Telecomunicazioni dell'Operatore.

**Condutture:** vedi Tubazioni.

**Convenzione:** atto che disciplina rapporti tra l'Ente e l'Operatore di Telecomunicazioni per la realizzazione o installazione di Rete di Telecomunicazioni implicanti l'attraversamento, l'uso o l'occupazione delle Sedi o parti di esse.

**Ente:** la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

**Infrastruttura:** i cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto, o sopra gli immobili, o parti di esse, e relative aree di sedime, e/o i manufatti e piccole opere presenti o da realizzare.

**Interferenza:** rapporto con Infrastrutture e/o Reti di Telecomunicazioni di qualunque genere attraversanti od occupanti strutture viarie, sia preesistenti che di nuova costruzione, ovvero modifiche o nuove realizzazioni di strutture varie dalle quali detto rapporto sorga.

**Manutenzioni:** interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni dell'Operatore in ordinario funzionamento.

**Norme Tecniche:** complesso delle disposizioni che disciplinano in modo specifico le modalità e le tecniche di svolgimento dei lavori di cui alla Convenzione e/o Concessione e/o Autorizzazione da parte dell'Operatore.

**Operatore o Operatore di Telecomunicazioni:** soggetto munito di idoneo titolo giuridico per la realizzazione ed installazione di Reti di Telecomunicazioni, che può interessare il Suolo, il Sottosuolo, il Soprasuolo e l'Infrastruttura.

**Programma Triennale dei Percorsi:** progettazione che indichi i tracciati, le proporzioni, le posizioni e l'ingombro della Rete di Telecomunicazioni che l'Operatore intende realizzare nel triennio.

**Rete di Telecomunicazioni:** sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici.

**Sito:** le aree poste a livello, sopra o sotto, la superficie terrestre, oggetto di alcune delle attività della Convenzione/Concessione/Autorizzazione.

**Suolo:** lo spazio calpestabile e fruibile dal personale addetto.

**Soprassuolo:** lo spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre.

**Sottosuolo:** lo spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre.

**Tubazioni:** corpi cilindrici o prismatici cavi, di lunghezza e forma variabile, funzionali alla installazione di Cavo o altri manufatti, inclusi, in via elencativa ma non esaustiva, i tritubi, al proprio interno.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### **ART. 4 - CONVENZIONI GENERALI**

4.1. Tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di installazione di Reti di Telecomunicazioni e l'Ente proprietario possono essere stipulate convenzioni generali per l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo degli immobili di proprietà dell'Ente concedente interessate dalle opere di realizzazione di dette Reti di Telecomunicazione; dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;

4.2. La Convenzione potrà fissare le procedure amministrative da seguire per il rilascio delle singole Concessioni, l'uso e l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo, relativo alle Sedi e per la posa e la installazione di Rete di Telecomunicazioni, per la realizzazione di sezioni di scavo, al fine dell'esercizio da parte di Operatore della Rete di Telecomunicazioni. Potrà definire inoltre le modalità da adottarsi per l'esecuzione dei lavori di posa ed installazione della Rete di Telecomunicazioni medesima che attengono al Suolo, al Sottosuolo e Soprassuolo, le eventuali Infrastrutture o lavori di rifacimento, spostamento e manutenzione delle reti insistenti sulle suddette aree.

#### **ART.5 - ISTANZE DI CONCESSIONE**

5.1. L'Operatore ogni qualvolta intenda costruire una nuova Rete di Telecomunicazioni, o parte di Rete di Telecomunicazioni, o strutture destinate alla attrezzatura accessoria alla predetta Rete di Telecomunicazioni, che attraversino, occupino o comunque insistano, anche con i relativi apparati e/o depositi, sul Suolo, sul Sottosuolo o sul Soprassuolo relativo ad immobili di questa amministrazione presenterà la seguente documentazione:

- a) domanda in formato digitale ed accompagnata da relazione tecnica descrittiva della Rete di Telecomunicazioni da realizzare, attestante che gli interventi da effettuare sulle aree di proprietà dell'amministrazione sono in tutto rispondenti alle disposizioni delle vigenti leggi, e che saranno realizzati secondo le regole della buona tecnica, senza arrecare danno ed inficiare l'infrastruttura esistente;
- b) autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e finanziari abilitanti l'Operatore alla realizzazione, installazione ed esercizio di Rete di Telecomunicazioni;
- c) ogni altra documentazione ritenuta utile.

5.2. L'Ente istruisce la domanda assumendo ogni utile dato informativo presso gli altri uffici (organismi di controllo/autorizzazione e/o autorità di vigilanza) interessati e propone eventuali modifiche ai percorsi in virtù delle Infrastrutture esistenti e/o programmate, nonché alle esigenze di coordinamento con altri servizi di rete esistenti o programmati.

#### **ART. 6 - INTERFERENZE ED OPERE DIFFORMI**

6.1. L'Operatore si dovrà impegnare a realizzare i lavori relativi alle Interferenze in conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia ivi comprese le norme di cui al D.Lgs. 81/08 e norme tecniche di installazione.

6.2. Lo studio del progetto di Interferenza, la predisposizione di tutta la necessaria documentazione e la realizzazione delle Interferenze saranno a cura e spese dell'Operatore; sarà a cura dell'Ente la trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione e realizzazione delle Interferenze.

6.3. Per comprovate ed urgenti necessità dell'Operatore, in caso di necessità di esecuzione di opere difformi dagli elaborati tecnici allegati alla domanda di Concessione, l'Ente, a cura e spese dell'Operatore, potrà consentire, in via eccezionale, con provvedimento specifico, la immediata realizzazione dell'opera difforme, subordinatamente alla sottoscrizione da parte dell'Operatore del relativo impegno di ripristino, da assolversi nei tempi indicati dall'Ente, o di obbligazioni alternative richieste dallo stesso, il tutto a cura e spese dell'Operatore. Nessun impegno potrà essere richiesto all'Operatore qualora la difformità sia causata dalla mancata o erronea indicazione, da parte dell'Ente, delle potenziali Interferenze, atteso che rimangono valide le indicazioni di cui all'art. 5.

#### **ART.7 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

7.1. Fatte salve diverse disposizioni di legge vigenti, a fronte della regolare presentazione dei documenti richiesti, l'Ente, se il giudizio di idoneità del progetto avrà esito positivo, provvederà ad accogliere la domanda presentata dall'istante, rilasciando la Concessione.

7.2. Le singole Concessioni indicheranno, in via elencativa ma non esaustiva, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi, i controlli, le ispezioni e la durata della Concessione.

#### **ART. 8 - DURATA**

8.1. La durata della Concessione non dovrà essere superiore a dieci (10) anni e comunque non potrà eccedere i limiti temporali del provvedimento autorizzatorio, o altro idoneo titolo giuridico, per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui è titolare l'Operatore.

8.2. Qualora le Reti di Telecomunicazione realizzate abbiano valenza di servizio pubblico, alla scadenza della Concessione, la stessa sarà rinnovata per uguale periodo a richiesta dell'Operatore, mediante apposito provvedimento di rinnovo da parte dell'Ente, previa verifica della sussistenza, alla data della richiesta di rinnovo, dei requisiti previsti dal presente Regolamento, dalla Convenzione o dalla Concessione, nonché dell'adempimento di tutti gli obblighi connessi alla Convenzione oggetto della richiesta. La medesima procedura si applicherà alle scadenze successive.

8.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, la stessa si applicherà integralmente alle nuove istanze di Concessione e/o Autorizzazione presentate dall'Operatore ed a quelle in corso di definizione.

## **ART. 9 - SITI**

9.1. In sede di individuazione e definizione dei singoli Siti esterni ed interni su cui installare la Rete di Telecomunicazioni, l'atto di Concessione regolerà, nel rispetto dei principi eventualmente previsti dalla Convenzione, i rapporti relativi alla utilizzazione dei singoli Siti.

9.2. I Siti dovranno avere una ampiezza variabile in funzione del tipo di Rete di Telecomunicazione da installare e saranno, comunque, concessi compatibilmente con la loro effettiva disponibilità, nonché della sicurezza e della salute delle persone, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

9.3. L'Ente riserverà il diritto di accedere ai Siti concessi in qualsiasi momento per procedere a sopralluoghi ed effettuare interventi legati ad esigenze di servizio e/o di sicurezza, anche senza previa comunicazione, da farsi eventualmente a mezzo telefax e/o mail e/o posta elettronica certificata e con idoneo preavviso, all'Operatore, il quale potrà far presenziare il proprio personale a tali accessi.

## **ART. 10 - ONERI DI CONCESSIONE ED ONERI FISCALI**

10.1. Le spese di stipula, bollo, registrazione e tutte le conseguenti di carattere fiscale di qualsiasi genere saranno a carico esclusivamente dell'Operatore.

10.2. Per le singole concessioni l'amministrazione si riserva il diritto di richiedere un compenso in termini di canone di locazione e/o in alternativa a titolo di sponsorizzazione di eventi e/o dotazione di tecnologia accessoria oltre che è sottinteso che tutti gli oneri di gli impianti, opere di installazione, reti, verranno realizzate a totale carico dell'Operatore.

## **ART. 11- PENALI**

11.1. Fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito, l'Ente potrà prevedere l'applicazione, nei confronti dell'Operatore, di penali per gli importi che saranno determinati dall'Ente in uno o più dei seguenti casi, salvo altri:

- a) in caso di lavori eseguiti in modo difforme da quanto previsto nella Convenzione e/o Concessione;
- b) in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione dei lavori previsti nel Programma Triennale dei Percorsi, nello Stralcio Operativo Annuale, nella Concessione e/o Autorizzazione;
- c) nel caso di ritardo da parte dell'Operatore nella realizzazione delle opere di ripristino previste dalla Concessione;
- d) nel caso di mancata realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- e) in caso di ritardo dell'Operatore nella realizzazione delle modifiche o della messa in sicurezza delle Reti di Telecomunicazioni resi necessarie a seguito di lavori di manutenzione;
- f) in caso di mancato rispetto da parte dell'Operatore delle procedure di coordinamento stabilite dall'Ente;
- g) in caso di mancato adempimento da parte dell'Operatore all'obbligo di spostamento della Rete di Telecomunicazioni;

### **CAPO III**

### **OBBLIGHI E RESPONSABILITA'**

## **ART. 12 - REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DA PARTE DELL'OPERATORE**

12.1. Ciascuno degli Operatori di Telecomunicazioni ha la possibilità, previo rilascio da parte dell'Ente di idoneo provvedimento, di realizzare Infrastruttura per installare Rete di Telecomunicazioni utilizzando il Suolo, Sottosuolo, Soprassuolo relativo agli immobili dell'Ente, o parti di essi, secondo le modalità e prescrizioni stabilite dal presente atto, dalla Convenzione, dalla

Concessione e/o dai relativi allegati. Tale facoltà sarà attuabile nei casi di mancata esistenza di Infrastrutture ovvero qualora sia accertata l'impossibilità tecnica di utilizzare quelle esistenti e sempre che l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo, del Soprassuolo non sia in contrasto con l'interesse pubblico

12.2. La Rete di Telecomunicazioni deve essere realizzata a regola d'arte in conformità ai dettami delle normative imperative e delle regolamentazioni tecniche vigenti.

12.3. Ogni eventuale costo o danno connesso o derivante dalla installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo o adattamento o intervento sulla Rete di Telecomunicazioni e sulle Infrastrutture è a totale carico dell'Operatore. Ogni attività e spesa per il ripristino del Suolo, Sottosuolo, Soprassuolo relativo agli immobili e dovuto alla attività dell'Operatore, sono a totale carico di quest'ultimo.

12.4. In caso di interventi o modifiche alla Rete di Telecomunicazioni ed alle Infrastrutture esistenti, in dipendenza di lavori stradali e lavori accessori, questi interventi avverranno a cura e spese dell'Operatore, previa verifica da parte dell'Ente ed acquisizione di eventuali autorizzazioni di competenza.

12.5. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di uso di suolo pubblico e di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

#### **ART. 13 - ESECUZIONE DEI LAVORI**

13.1. Prima di effettuare qualsiasi genere d'intervento, su pertinenze delle stesse o Infrastrutture, l'Operatore di Telecomunicazioni dovrà informare il responsabile tecnico dell'Ente e concordare l'inizio lavori e le relative modalità di esecuzione.

#### **ART. 14 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE DI TELECOMUNICAZIONI**

14.1. Fatte salve le eventuali ulteriori e specifiche prescrizioni che potranno essere dettate dall'Ente e/o previste da disposizioni di legge e/o regolamentari, l'Operatore di Telecomunicazioni dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) tenere un registro delle date e dei nominativi dei tecnici che accedono alla Infrastruttura, unitamente alla descrizione dell'intervento ed i dati identificativi delle autorizzazioni ricevute;
- b) installare una Rete di Telecomunicazioni che, nel rispetto delle normative vigenti, non danneggi l'ambiente di lavoro e qualsivoglia ambiente circostante;
- c) utilizzare esclusivamente personale specializzato;
- d) usare strumenti adatti per l'accesso alle varie parti dell'Infrastruttura;
- e) consentire ai tecnici dell'Ente l'accesso alle Infrastrutture utilizzate, con modalità da concordare in relazione alla sicurezza di persone e cose e al corretto funzionamento della Rete di Telecomunicazioni;
- f) fornire all'Ente in sede di presentazione della progettazione e al termine delle opere, la documentazione inerente i Cavi posati e relativi percorsi; al termine dell'utilizzazione della Infrastruttura, l'Operatore dovrà ripristinare lo stato pre-esistente salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a carico dell'Operatore.

14.2. L'Operatore di Telecomunicazioni, Concessionario del Suolo, del Sottosuolo, del Soprassuolo e/o dell'Infrastruttura, è obbligato a coordinare i propri piani di intervento, con quelli dell'Ente

#### **ART. 15 - PROCEDURA PER I LAVORI**

15.1. I lavori di installazione, manutenzione, riparazione, modifica e dismissione della Rete di Telecomunicazioni e delle Infrastrutture dovranno essere eseguiti dall'Operatore a proprie cura e spese, ferma restando l'autorizzazione preventiva da parte dell'Ente

15.2. Detti lavori, eccetto quelli che rivestono carattere di urgenza, saranno specificati negli Stralci Operativi Annuali.

15.3. Resta fermo comunque l'obbligo, da parte dell'Operatore, di osservare e predisporre tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni impartite dall'Ente che si rendessero necessarie ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza di persone e cose e delle modalità dei ripristini.

15.4. Ove i lavori di manutenzione comportino modifiche alla Rete dell'Operatore di Telecomunicazioni, questi deve trasmettere a fine lavori il progetto esecutivo di quanto realizzato.

15.5. L'Operatore nel corso dei lavori di manutenzione eseguiti sulla propria Rete di Telecomunicazioni sarà unico responsabile per danni causati alla Rete di Telecomunicazioni, alla Infrastruttura, al proprio personale, ai propri consulenti ed a terzi, e terrà l'Ente integralmente manlevato ai sensi del successivo art. 16.

#### **ART 16. – MANLEVA DELL'AMMINISTRAZIONE**

16.1. Le Concessioni rilasciate dall'Ente e gli altri eventuali provvedimenti autorizzativi si intenderanno accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.

16.2. In caso di danni causati a terzi, a qualsiasi causa essi siano dovuti, durante o in dipendenza della esecuzione dei lavori, e dei relativi depositi ed occupazioni, l'Ente ne sarà integralmente sollevata e tenuta indenne dall'Operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.

#### **ART.17 - RESPONSABILITA' PER LA SICUREZZA DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI**

17. 1. L'Operatore garantirà, a proprio totale carico, le condizioni di sicurezza della Rete di Telecomunicazioni installata per quanto concerne ogni tipo di emissione, radioelettrica, elettrostatica, elettromagnetica o qualsiasi altro tipo di irradiazione, sottoponendo la Rete di Telecomunicazioni stessa alle verifiche e certificazioni previste dalle vigenti normative anche in materia di protezione sanitaria. L'Operatore si assumerà al riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante dalle dette emissioni o da ogni altra propagazione incluso l'incendio, esonerando e manlevando l'ENTE da ogni responsabilità.

#### **ART. 18 - NON ESCLUSIVITA' DEI DIRITTI DELL'OPERATORE**

18.1. La Convenzione e/o la Concessione non conferiranno all'Operatore alcun diritto di esclusiva, restando l'Ente libero di porre in essere analoghe iniziative con soggetti terzi a sua discrezionalità.

18.3 L'Operatore dovrà consentire, nel rispetto della fattibilità tecnica e delle condizioni di mercato, l'utilizzo delle proprie Reti a tutti coloro che ne facessero richiesta.

#### **ART. 19 - RICHIESTE DI DIVERSI OPERATORI PER LO STESSO IMMOBILE**

19.1. Nel caso in cui più Operatori di Telecomunicazioni muniti di Concessione rilasciata ai sensi del presente regolamento abbiano necessità di utilizzare il medesimo immobile per realizzare Reti di Telecomunicazioni, l'Ente effettuerà il coordinamento dei rispettivi lavori in funzione del Programma degli interventi

#### **ART.20 - FACOLTA' DI REVOCA E/O MODIFICA**

20.1. Resta in capo all'Ente la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento Concessioni ed Autorizzazioni rilasciate, in relazione a gravi motivi sopravvenuti o a di tutela della sicurezza , senza che per questo l'Operatore possa pretendere alcun indennizzo.

Qualora le Reti di Telecomunicazioni realizzate abbiano, a loro volta, valenza di servizio pubblico, l'Amministrazione, in caso di contestazioni finalizzate alla revoca, dovrà indicare preventivamente le modalità necessarie per assicurare la prosecuzione dei servizi resi dall'Operatore convenzionato

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 21 - AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI - PRIVACY**

21.1. Salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, per tutta la durata della Concessione e per un periodo di due anni (2) successivo alla risoluzione della Concessione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Concessione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come "confidenziali" o "riservate" o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno se le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse; o se le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte; o se saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza; o se saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

21.2. L'Operatore, in conformità delle disposizioni del presente articolo, autorizzerà l'Ente a comunicare il proprio Stralcio Operativo Annuale ed il Programma Triennale dei Percorsi agli altri Operatori di Telecomunicazioni Concessionari, al solo fine ed unicamente per ciò che sarà strettamente attinente al coordinamento dei lavori di cui al precedente articolo, nonché a mettere a disposizione di tutte le aziende titolari di servizi di rete nel Suolo, Sottosuolo e Soprasuolo le informazioni nella disponibilità dell'Ente.

21.3. la concessione dovrà essere disciplinata ai sensi e nel rispetto del GDPR.

### **ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE**

22.1 Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

### **Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

23.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguate entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.